



# TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE - QUARTA CIVILE – FALLIMENTARE  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Prot. n. 5252/18 U

**Ai sig.ri G.D.**

dott. Fabio Ciraolo

dott.ssa Lucia De Bernardin

dott.ssa Alessandra Bellia

dott. Alessandro Laurino

dott.ssa Lidia Greco

**Ai Sig.ri curatori fallimentari**

e per p.c.

**Al Sig.re Presidente del Tribunale**

**Al Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Catania**

**Al Consiglio dell'Ordine dei  
dottori commercialisti ed esperti  
contabili**

**Oggetto: Circolare organizzativa per il monitoraggio straordinario delle procedure fallimentari dichiarante anteriormente all'anno 2000.**

\*\*\*\*\*

Il Presidente

**richiamata** la Circolare n. 1\2015 del 22.12.2015 avente ad oggetto “*definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre dieci anni e cinque anni – applicazione del novellato art. 118, c. 2, legge fall.*” e le relative indicazioni operative già fornite ai Sig.ri Curatori fallimentari, da intendersi qui integralmente richiamate e ribadite;

**rilevato che**, in esito ad una rilevazione statistica straordinaria richiesta al funzionario statistico distrettuale, d'intesa con il direttore di cancelleria della sezione, emerge la pendenza di un notevolissimo numero di procedure concorsuali di risalente iscrizione a ruolo;

**rilevato che** sulla base della detta rilevazione statistica si è già provveduto all'eliminazione della false pendenze riscontrate e alla modifica dei campi "giudice delegato", mai aggiornati e riportanti l'indicazione nominativi di magistrati da tempo non più in sezione;

**rilevato che** lo stato della rilevazione delle Procedure Concorsuali pendenti al 14 giugno 2018 restituisce un quadro critico quanto alla vetustà dei procedimenti, come da elenco allegato alla presente circolare (che verrà inviato via mail alla segreteria della Presidenza);

**sentiti i g.d.** alle procedure che hanno condiviso l'esigenza di un monitoraggio speciale per le procedure risalenti;

**rilevato che** il c.d. Decreto Sviluppo, art. 55 d.l. n. 83/12, convertito in l. n. 134/12, ha modificato la legge Pinto, fissando normativamente i termini di durata ragionevole dei processi. All'art. 2, comma 2-bis, si è previsto – non retroattivamente - che **"si considera rispettato il termine ragionevole se [...] la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"...** **"il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo"**;

**rilevato che** tale intervento normativo non ha portata retroattiva, così come chiarito dalla S.C., sicchè per i fallimenti anteriori dovrà aversi riguardo esclusivo ai criteri e parametri elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che dalla Corte EDU;

**osservato che** la corte Costituzionale con la recente sentenza n. 88 del 24 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 89\2001 nella parte in cui escludeva la proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza di procedura;

**osservato che, sotto il profilo empirico**, sono in costante aumento le richieste di estrazione atti sia per i fallimenti pendenti che per quelli già chiusi ai fini della valutazione da parte del fallito di eventuali profili di responsabilità dello Stato *ex lege Pinto*, così come pervengono con particolare frequenza a questa Presidenza richieste di relazione da parte dell'Avvocatura dello Stato o del Ministero di Giustizia in ordine ai motivi della durata irragionevole delle procedure;

**rilevato che** questa Presidenza, nell'immediatezza del suo insediamento:

- ha già provveduto alla riorganizzazione dei ruoli dei fallimenti, delle A.S. e dei concordati preventivi e fallimentari pendenti, perequando i ruoli tra i giudici delegati;
- ha emanato una prima circolare organizzativa indirizzata a tutti i curatori fallimentari affinché provvedano con apposita istanza di prelievo per la trattazione dei giudizi stessi ai sensi dell'art. 46 l.f. presso gli uffici giudiziari dinanzi ai quali risultano pendenti giudizi in cui sia parte una procedura fallimentare;
- ha, d'intesa con il sig. Presidente del Tribunale, alla stipula di un accordo con la Commissione provinciale Tributaria di Catania al fine di garantire un'analogia celere trattazione dei giudizi tributari in cui sia parte una procedura;

**dato atto ai Sig.ri G.d. che** hanno già da tempo adottato prassi virtuose relativi alla valorizzazione della chiusura anticipata delle procedure, nonché alla derelizione dei beni e alle rinunce a crediti e azioni, ove ritenuto non conveniente per la procedura;

**ritenuto di dovere dare atto**, non formalmente, ma convintamente della professionalità e dell'impegno quotidiano dei colleghi addetti al settore fallimentare, così come della disponibilità e della professionalità dei professionisti che operano tra mille impegni e difficoltà nelle singole procedure;

**osservato che** va disposto uno speciale monitoraggio permanente dei fallimenti più risalenti che vengono allo stato individuati nelle procedure dichiarate prima dell'anno 2000, atteso il numero rilevante delle procedure così selezionate;

**rilevato che**, a tal riguardo, l'analisi dei singoli ruoli dei G.D. restituisce la seguente situazione delle procedure pendenti ante anno 2000 (estrazione Siecic coordinata tra la cancelleria fallimentare e il funzionario statistico distrettuale):

- **ruolo G.D. dott. Fabio Ciraolo**: 58 procedure da anno 1987 al 1999;
- **ruolo G.D. dott.ssa Lucia De Bernardin**: 69 procedure da anno 1967 al 1999;
- **ruolo G.D. dott.ssa Alessandra Bellia**: 70 procedure da anno 1982 al 1999;
- **ruolo G.D. dott. Alessandro Laurino**: 133 procedure da anno 1981 al 1999;
- **ruolo G.D. dott.ssa Lidia Greco**: 44 procedure da anno 1983 al 1999;

**ritenuto che** per le procedure ante anno 2000 (dichiarazione di fallimento), subito dopo le ferie estive 2018 i singoli G.D., compatibilmente con la gestione del lavoro ordinario, procederanno all'esame analitico dello stato del singolo fallimento, individuando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla loro chiusura, nonché gli interventi e gli adempimenti che devono essere tempestivamente adottati per la celere prosecuzione del procedimento stesso;

**ritenuto che** questa Presidenza, in ausilio specifico dei G.D., seguirà, compatibilmente con le altre mansioni e funzioni di sua competenza, personalmente questa prima fase di analisi e studio per l'individuazione degli interventi, specifici sulla singola procedura ovvero generali di rilievo organizzativo;

**ritenuto che** tale fase di studio e analisi delle procedure sarà compiuta nel corso del mese di settembre\ottobre 2018, in modo tale da avere, in esito, un quadro chiaro ed aggiornato sullo stato delle predette procedure;

**ritenuto che**, conclusa tale primo fase di analisi, verranno programmate le ulteriori verifiche su tutti gli altri fallimenti di durata ultraquinquennale in modo da consolidare entro l'anno 2019 un quadro reale, completo e attualizzato su tutte le procedure a cd. rischio Pinto;

**osservato, a tal riguardo, che** verrà creato tra il Presidenze e i Sig.ri G.d. un file condiviso contenente le indicazioni di massima utili ad una gestione tempestiva degli adempimenti da porre in essere ovvero atti da adottare;

**ritenuto che**, in esito a tale verifiche, ove necessario verrà disposta la convocazione in camera di consiglio dei curatori fallimentari, ove occorra, anche ai fini della valutazione di profili di responsabilità in ordine alla durata ingiustificata delle procedure e a situazioni di stasi non giustificata delle stesse;

dispone darsi comunicazione della presente circolare ai sig.ri G.D. e curatori fallimentari.

Si pubblichi sulla home page del sito internet del Tribunale di Catania e sulla sezione dedicata.

Catania, 20.7.2018.

Il Presidente di Sezione

Dott. Mariano Sciacca

